



Comune di Sabbioneta

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABBIONETA

TITOLO I °

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle norme di legge e dello statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale di Sabbioneta, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 2 – Definizioni.

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) TUEL: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
 - b) Consiglieri in carica o assegnati: si intende la somma dei consiglieri previsti dalla legge, compreso il Sindaco, salvo che per quest'ultimo non venga prevista espressamente l'esclusione;
 - c) Consigliere anziano: colui che ha ottenuto nell'elezione del Consiglio comunale la cifra individuale più alta, con l'esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco; in caso di parità di voti è Consigliere anziano il più anziano d'età;
 - d) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le sedute consiliari e in cui lo spazio destinato ai consiglieri è separato da quello destinato al pubblico;
 - e) numero legale: è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - f) maggioranza semplice: si intende la metà più uno dei consiglieri presenti in aula;

- g) maggioranza assoluta: si intende la metà più uno dei consiglieri in carica o assegnati;
- h) maggioranza qualificata: si intende i due terzi dei consiglieri in carica o assegnati;
- i) seduta: è la riunione dei consiglieri, dal momento in cui il Sindaco, con funzioni di presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata, ufficialmente, sciolta dal Sindaco medesimo. Le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono, comunque, riferite al giorno di convocazione della seduta;
- l) ordine del giorno: si intende sia l'elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale sia il documento scritto di carattere programmatico e/o propositivo, sottoposto all'approvazione del Consiglio dal Sindaco, dalla Giunta o dai Consiglieri;
- m) maggioranza: si intendono i consiglieri eletti nella lista collegata al Sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato e scritto, in seguito, di aderire alla maggioranza;
- n) minoranza : si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato e scritto di ritirare la loro adesione.

Art. 3 - Sede delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala, chiamata "aula consiliare".
2. Su proposta del Sindaco, la conferenza dei Capigruppo può stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, oppure, sussistano ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che richiedano la solidarietà generale della Comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere, sempre, indicata nell'avviso di convocazione.
4. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede comunale, sono esposte le bandiere della Repubblica, del Comune e dell'Unione Europea.

Art. 4 - Prima seduta.

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione;
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene, contestualmente, comunicato al Prefetto.

Art. 5 – Presidenza delle sedute.

Il Sindaco è il Presidente delle sedute del Consiglio Comunale. In caso di sua assenza od impedimento la presidenza è assunta dal Vicesindaco, ovvero dall'Assessore anziano qualora siano anche consiglieri comunali e, quando anche costoro siano assenti o impediti o non siano consiglieri, dal Consigliere anziano presente, come individuato dall'art. 2 comma 1 lettera c).

Art. 6- Compiti e poteri del Sindaco-Presidente del Consiglio comunale.

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto, assicurando, altresì, una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio attraverso la conferenza dei Capigruppo e ai consiglieri tramite il deposito degli atti, di cui al successivo articolo 35.
2. Assicura il funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

TITOLO II °

GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 – Composizione.

1. Gruppi consiliari sono costituiti, di norma, dai consiglieri eletti nella medesima lista a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire all' ufficio Protocollo/segreteria comunale, nei dieci giorni successivi alle elezioni, o durante la durata del mandato amministrativo, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo, entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga, all' ufficio Protocollo/segreteria comunale.

Art. 8 -Costituzione.

1. Nei venti giorni successivi alle elezioni, ogni gruppo consiliare comunica all'Ufficio Protocollo/segreteria comunale la sua composizione,designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di preferenze.
2. I Gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma uno.
3. Ogni Gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo .

Art.9 - Conferenza dei Capigruppo consiliari.

1. La conferenza dei Capigruppo, costituita ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, esercita le funzioni attribuite dallo Statuto medesimo e dal presente Regolamento.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco o da suo delegato ed è validamente riunita quando, oltre al Sindaco, sia presente, almeno, un Capogruppo in rappresentanza delle minoranze componenti il Consiglio Comunale. I capogruppo hanno comunque la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire.
3. La conferenza è sempre convocata dal Sindaco in occasione di Consigli Comunali aventi ad oggetto l'esame e l'approvazione di atti di programmazione economico-finanziaria, nonché di atti di pianificazione urbanistica. In tali casi la convocazione e riunione della conferenza precede la notifica dell'ordine del giorno.
4. Al di fuori dell'ipotesi che precede la conferenza può essere convocata dal Sindaco qualora ne ravvisi l'opportunità, con avviso da comunicare ai componenti con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla data programmata per la seduta.
5. La conferenza deve altresì essere convocata dal Sindaco qualora ne facciano congiuntamente richiesta scritta almeno due capigruppo; in tal caso la conferenza deve svolgersi non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di protocollo della richiesta. La conferenza è altresì convocata dal sindaco in via d'urgenza nei casi di cui all'art.23, comma 2.
6. Il Segretario comunale, o su sua delega in caso di assenza o impedimento, il Responsabile dell'Area Amministrativa, funge da segretario della commissione e ne cura la verbalizzazione.

TITOLO III°

COMMISSIONI CONSILIARI

Capo I °

Commissioni consiliari permanenti

Art. 10 -Costituzione e composizione.

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, Commissioni permanenti; la deliberazione istitutiva, determina il numero dei componenti di ciascuna commissione stabilendone la composizione numerica, le competenze, i tempi entro i quali terminare i lavori.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente, tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. Ciascun gruppo consiliare esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.
4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante.
Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire, nelle riunioni, da un altro consigliere del suo gruppo, previo consenso del capogruppo, che provvede a dare l'informazione al Presidente della commissione.

6. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, qualora non sia membro di diritto e gli Assessori competenti per materia, qualora non siano, anche, Consiglieri Comunali nonché ciascun consigliere che non ne sia membro; possono altresì essere disposte l'audizione di esperti e di rappresentanti di associazioni, organizzazioni ed enti, nonché i/le Responsabili d'Area del comune, qualora ciò sia ritenuto utile per un più esatto ed approfondito esame degli argomenti che vengono trattati.

Art. 11- Presidenza e convocazione delle commissioni permanenti.

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi consiliari di minoranza.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, su convocazione del Sindaco, entro 30 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione, dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario.

5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. La convocazione è effettuata dal Presidente con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione è effettuata, anche, a seguito di richiesta scritta dei membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

6. La convocazione della commissione è disposta, con avviso scritto, con l'indicazione del giorno e dell'ora, ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi, ai componenti la commissione, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. La convocazione, su richiesta scritta dei componenti, può essere inviata, anche, attraverso la posta elettronica; della convocazione è inviata copia al Sindaco.

Art. 12 - Funzionamento delle commissioni permanenti.

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti effettivi, nominati dal Consiglio.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente, convoca la commissione in seduta segreta, esclusivamente, per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti su persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare un grave pregiudizio o danno agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco e gli Assessori partecipano, con facoltà di relazione e di intervento, alle riunioni delle commissioni relative alle loro competenze, senza diritto di voto.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal membro più giovane d'età. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Il segretario provvede ad ogni altro

adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione, avvalendosi, se necessario, del supporto del personale dell'ufficio segreteria del comune. Il segretario della commissione redige il verbale delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza.

5. Copie dei verbali delle sedute delle commissioni sono trasmesse all'ufficio protocollo/segreteria del comune per la loro raccolta e fascicolazione, anche al fine di garantirne la consultazione a tutti i Consiglieri Comunali.

Art. 13 - Funzioni delle commissioni permanenti.

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni con l'esame preliminare degli atti deliberativi di competenza del Consiglio Comunale, o con il potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Capo II° - Commissioni temporanee o speciali

Art. 14 - Commissioni temporanee o speciali.

1. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri Comunali, può istituire, ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto comunale, commissioni temporanee e/o speciali con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di particolare rilevanza per la comunità locale.

2. La composizione e il funzionamento di tali commissioni sono stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Comunale e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi; ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione. Con l'atto istitutivo vengono, altresì, individuate le modalità di nomina del Presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.

3. Le commissioni di cui al presente articolo hanno facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle loro funzioni, dell'assistenza e della collaborazione di esperti, anche esterni all'organizzazione amministrativa del comune, purché in forma gratuita. Possono, inoltre, procedere all'audizione di rappresentanti di associazioni, organizzazioni ed enti, qualora ciò sia ritenuto utile per l'esame degli argomenti.

4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, e sottopone allo stesso, alla conclusione dei lavori, la relazione finale e/o gli atti conclusivi redatti.

Art. 15 - Commissione di indagine.

1. Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità, effettuata dall'Organo di revisione economico-finanziario, il Consiglio può costituire commissioni speciali/d'indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti del Consiglio Comunale e della Giunta, dal Segretario comunale, dai/le Responsabili di Area, dai dipendenti o dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e per riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte un rappresentante di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo. Il Presidente della commissione, individuato tra i consiglieri di minoranza, nonché i commissari sono nominati dal Consiglio con votazione palese.
3. Le sedute della commissione d'indagine non sono pubbliche.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale e i/le Responsabili di Area mettono a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari, per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dell'Organo di revisione, del Segretario Comunale, dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti o organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione della commissione. Fino a quel momento, i commissari ed i soggetti di cui al presente comma, sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. Nella relazione al Consiglio Comunale la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni, riferimenti o fatti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al comma 5.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, in caso diverso, rappresenta al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o i soggetti competenti dovranno adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione, al Consiglio comunale, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta, automaticamente .
9. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Presidente della commissione al Segretario Comunale che ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.

TITOLO IV°

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO -I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I° - Norme generali

Art. 16 - Riserva di legge.

1. I Consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 17 - Divieto di mandato imperativo.

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, ogni Consigliere ha, pertanto, piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.

Art. 18 - Gettone di presenza e rimborso spese.

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale nella misura stabilita dal Ministero dell'Interno.
2. I Consiglieri Comunali, formalmente autorizzati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal Comune, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.
3. Ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 83 c. 2 del T.U.E.L., non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni Consiliari di cui al Titolo II ° del presente Regolamento.

Art. 19 - Obbligo del segreto.

1. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge; il segreto va mantenuto nel caso di deliberazioni o questioni trattate nelle sedute segrete.

Art. 20 - Astensione obbligatoria.

1. Il Sindaco e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 78 (Doveri e condizione giuridica) del T.U.E.L.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, il Sindaco o i Consiglieri comunali si allontanano dall'aula, informandone il Segretario Comunale, per la registrazione a verbale.

Capo II° - Diritti e Doveri

Art. 21 - Diritto di informazione e di accesso agli atti.

1. I Consiglieri comunali per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle società o enti dipendenti o a cui il Comune partecipa.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 si esercita in forma di presa visione e/o di estrazione di copia di tutti gli atti e documenti formati dal Comune, ovvero in possesso del Comune o comunque dallo stesso utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La richiesta di accesso deve, pertanto, risultare precisa e puntuale e formulata in forma scritta.
3. I Consiglieri comunali hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle società dipendenti e/o aziende partecipate dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi,

sempreché il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o del diritto di riservatezza delle persone coinvolte.

4. La richiesta di accesso di cui al comma 2 è effettuata dai Consiglieri, presso l'ufficio protocollo/segreteria del comune, su apposito modulo sul quale il Consigliere indica gli estremi dell'atto e/o documento di cui richiede la copia e appone data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata, esclusivamente, per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta e che la copia viene a tal fine rilasciata in maniera informale. La richiesta deve essere circoscritta e identificare, con sufficiente precisione, i documenti e/o le informazioni su cui esercita l'accesso,

5 Il rilascio delle copie deve avvenire non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta, il/la Responsabile di Area, competente per materia, comunica - per iscritto - al Consigliere richiedente i motivi che determinano il maggior tempo necessario per il rilascio e il tempo necessario per evadere la richiesta.

6. Il/la Responsabile di Area competente per materia, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti all'esame dell'atto o al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine predetto, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta, anche a mezzo mail, nella quale sono illustrati i motivi che non ne consentono il rilascio.

7. Le copie vengono rilasciate in esenzione dei costi di riproduzione, in quanto il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti inerenti la carica di Consigliere e in nessun caso, il predetto, può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti.

8. L'estrazione di copia di atti e documenti particolarmente complessi costituiti da: rappresentazioni fotografiche, cartografie, nonché in formato fotocinematografico, è limitata ad una copia per ogni gruppo consiliare; resta ferma la possibilità per ogni Consigliere di visionare detti atti e documenti presso gli uffici comunali.

Art. 22 - Diritto di iniziativa.

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del T.U.E.L.. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata, eventualmente, da una relazione illustrativa, sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco per la dovuta conoscenza ed ai/le Responsabili di Area competenti, che provvedono all'istruttoria e al rilascio dei relativi pareri, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale.

Art. 23- Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno su argomenti che riguardano, direttamente, l'attività del Comune o che interessano, in senso generale, temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della Cittadinanza .

2. Gli ordini del giorno e le mozioni, su fatti di particolare rilievo, individuati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quelli attinenti alle materia dell'ordine pubblico, igiene e sicurezza pubblica, sono presentati almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta, al Sindaco e sono, dallo stesso, sottoposti alla conferenza dei Capigruppo, prima della discussione in aula.

3. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, le mozioni debbono essere, sempre, formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere discussi contemporaneamente, previa votazione favorevole del Consiglio; in tal caso il diritto di replica spetta a ciascuno dei consiglieri proponenti.

4. Ciascun Consigliere può presentare fino ad un massimo di due interrogazioni o, in alternativa, due interpellanze per ogni seduta; analogamente, pur salvaguardando quanto stabilito all'art. 43 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, ciascun Gruppo consiliare, su iniziativa di ogni singolo consigliere appartenente al gruppo, può presentare, per ogni seduta, un massimo di una mozione o, in alternativa, un ordine del giorno;

Art. 24 – Interrogazioni – Interpellanze.

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Sindaco o alla Giunta intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero o se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta.

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e le finalità in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

3. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere, sempre, formulate in modo chiaro e conciso.

4. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non lo specifichi, si intende che alla interrogazione o all'interpellanza è data risposta scritta. L'interrogazione e l'interpellanza sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni.

5. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, nei termini di 30 (trenta) giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione e l'interrogazione o l'interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 25 - Ordini del giorno.

1. Gli ordini del giorno consistono in un documento scritto, a valenza politica, con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a fatti o questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.

2. Sono presentati, per iscritto, al Sindaco e sono trattati dopo le comunicazioni e le proposte di deliberazione tecniche e ordinarie.

3. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire, interamente, il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Sugli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati, osservando la norma contenuta nell'art. 53 del presente Regolamento.

Art. 26 – Mozioni.

1. La mozione è un atto sottoposto al Consiglio finalizzata a:

a) promuovere un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta, impegnandoli ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi, nel perseguimento delle loro funzioni;

b) esprime giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal Comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;

2. La mozione deve essere presentata per iscritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio.

3. Quando la mozione viene presentata, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando la norma contenuta nell'art.53 del presente Regolamento.

Art. 27 - Mozione d'ordine.

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo, verbale, inteso ad ottenere che, nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservate la legge e il presente Regolamento.

2. L'esame della mozione d'ordine ha la precedenza su ogni altra e, sulla medesima, decide il Sindaco sentito il parere del Segretario Comunale.

Capo III °

Durata in carica

Art. 28 - Entrata in carica dei Consiglieri Comunali.

1. I Consiglieri comunali entrano in carica, nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica ricoperta dal momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

Art. 29 – Dimissioni.

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate personalmente in forma scritta, debitamente firmate, indirizzate al Consiglio comunale, nella persona del Sindaco, e assunte immediatamente, al protocollo generale del Comune, per la registrazione; nel caso in cui non siano presentate di persona, le dimissioni devono essere autenticate e inoltrate al protocollo, per il tramite di persona delegata, con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, procede alla surroga del Consigliere dimissionario, con deliberazione e, nel caso di più dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle stesse, quale risulta dal protocollo generale del Comune.

Art. 30 – Decadenza.

1. Il Consigliere comunale che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, secondo quanto stabilito dall'art. 14 c.4 dello Statuto comunale. A tal fine il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di

decadenza. Il Consigliere, ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire, al Sindaco, eventuali documenti probatori entro un termine, non inferiore a 20 giorni. Scaduto il termine, il Consiglio esamina e adotta la conseguente deliberazione, tenuto conto di quanto presentato dal Consigliere, interessato dal procedimento di decadenza .

TITOLO V°

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I °- Convocazione

Art. 31 - Convocazione del Consiglio.

1. Il Consiglio Comunale è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge o dallo Statuto ovvero quando il Sindaco ne ravvisi la necessità.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri Comunali, non computando il Sindaco e inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta dal Vice Sindaco, qualora sia anche membro del Consiglio Comunale, o dal Consigliere anziano .
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta; nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.
5. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario e/o se viene convocata d'urgenza.
6. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, da parte del Sindaco, solo quando sussistono motivi rilevanti ed improcrastinabili che rendono necessaria e/o indispensabile l'adunanza.

Art. 32 - Tempi e modalità di convocazione.

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri Comunali, da un messo comunale oppure utilizzando ogni mezzo di trasmissione (posta ordinaria, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata ecc.) che ne documenti l'invio; l'invio dell'avviso di convocazione, tramite posta elettronica, deve essere preceduto da apposita richiesta scritta dell'interessato consegnata e depositata all'ufficio protocollo del Comune, ritenendola valida sino a ulteriore richiesta contraria.
2. L'avviso di convocazione, per le sedute in cui vengono trattati gli atti fondamentali di cui alle lett. a e b dell'art. 42 del Tuel, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni, liberi, prima di quello fissato per la seduta; nel termine sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Per tutte le altre sessioni l'avviso di convocazione va consegnato, almeno, tre giorni liberi prima di quello fissato per la prima adunanza; nel termine sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. Quando il Consiglio è convocato d'urgenza, per motivi rilevanti ed improcrastinabili, l'avviso deve essere consegnato, almeno, 24 (ventiquattro) ore prima della data stabilita per la riunione.

4. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso va consegnato, almeno, 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
5. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra adunanza non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio comunale al momento della sospensione, l'avviso del rinvio va inviato a tutti i Consiglieri. L'avviso del rinvio, contenente il giorno, ora e luogo ed affari rinviati, da trattare, va comunicato ai Consiglieri, almeno, 24 (ventiquattro) ore prima del giorno stabilito per la prosecuzione della adunanza.
6. Nessuna proposta può essere, tuttavia, sottoposta all'esame del Consiglio comunale se almeno ventiquattro ore prima, della riunione, non sia stata depositata, presso l'ufficio protocollo/segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio, alla quale era stato invitato.
8. I Consiglieri comunali che non risiedono nel Comune di Sabbioneta, devono indicare, per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, un domiciliatario, residente nel Comune, a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
9. Fino a quando non è effettuata la designazione, di cui al precedente comma, l'avviso va spedito al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo del servizio postale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Capo II° - Ordine del giorno

Art. 33 - Norme di compilazione e iniziativa sulle proposte.

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi commi.
3. Gli argomenti, da trattare, sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri comunali di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Gli oggetti, di norma, sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) proposte e atti deliberativi,
 - b) interrogazioni,
 - c) interpellanze,
 - d) mozioni,
 - e) ordini del giorno.
5. Per le proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
6. Il Sindaco può decidere di non iscrivere le proposte all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente, entro 10 (dieci) giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.

Art. 34 - Pubblicità della convocazione.

1. L'ordine del giorno della adunanza è pubblicato all'albo pretorio on-line, ul sito internet del Comune e affisso all'ingresso della sede municipale, nello stesso giorno in cui viene inviato ai Consiglieri e vi resta esposto fino al giorno dell'adunanza.
2. Copia dell'avviso, completo dell'ordine del giorno, viene inviata, almeno due giorni prima della adunanza, a cura dell'ufficio protocollo/segreteria anche agli Assessori che non siano, anche Consiglieri Comunali e all'Organo di Revisione, nel caso debba esprimere i relativi pareri previsti dal T.U.E.L. .
3. La Cittadinanza e gli altri soggetti interessati ad assistere all'adunanza, nonché gli organi d'informazione, hanno comunicazione della convocazione del Consiglio comunale a mezzo della pubblicazione di manifesti in cui sono riportati il giorno, l'ora e la sede di convocazione del Consiglio e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare, manifesti che vengono affissi nei locali e negli spazi pubblici del Comune, oltre che in pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

Capo III ° - Ordine delle sedute

Art.35 - Deposito degli atti.

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso l'ufficio protocollo/segreteria comunale, almeno nei cinque giorni precedenti il giorno dell'adunanza consiliare in caso di trattazione degli atti, di cui all'art. 42 Tuel lett. a) e b) e tre giorni precedenti il giorno dell'adunanza consiliare in tutti gli altri casi. L'ufficio di segreteria è tenuto, "di norma" nei medesimi termini, a trasmettere a mezzo mail o posta elettronica certificata, a favore dei consiglieri comunali che ne facciano esplicita richiesta, le proposte di deliberazione e gli atti come sopra depositati; in caso di mancata trasmissione e/o ricezione di tali atti, nessun consigliere può chiedere l'applicazione di quanto previsto al successivo comma 3.
2. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati, almeno 24 (ventiquattro) ore, prima della seduta del Consiglio Comunale .
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio comunale se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi e nel testo completo dei pareri previsti per legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di consultare, presso l'ufficio protocollo/segreteria, gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
5. All'inizio della riunione, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
6. Il Regolamento di contabilità ,salvo variazioni di legge sopravvenute, stabilisce il termine entro il quale sono presentati al Consiglio comunale gli schemi del Documento Unico di Programmazione (DUP), del Bilancio di Previsione Pluriennale, del Rendiconto della gestione e degli allegati prescritti. Tali atti sono posti, dal giorno della presentazione delle proposte, a disposizione dei Consiglieri comunali che possono presentare, al Sindaco, emendamenti entro il termine stabilito dal Regolamento di contabilità

7. Il Regolamento di contabilità ,salvo variazioni di legge sopravvenute , stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri comunali la relazione dell'Organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai Consiglieri Comunali.

Art. 36 - Sedute di prima convocazione-

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale; il Consiglio Comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Nel caso in cui trascorrono 30 minuti dall'ora fissata, nell'avviso di convocazione, ed eseguito l'appello nominale, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale, da parte del Segretario Comunale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello nominale effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza, in aula, del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 2 del presente articolo, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove, dallo stesso, risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti, a quel momento, rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, da parte del Segretario Comunale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della seduta.
5. I Consiglieri, che escono dalla sala prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. Il Sindaco, in apertura di seduta, da comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente; sui verbali, non è concessa la parola ai Consiglieri salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali. I verbali vengono approvati per alzata di mano .

Art. 37 - Sedute di seconda convocazione.

1. Nel caso in cui la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta, per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno. Nel caso in cui, nell'avviso di prima convocazione, non sia stato stabilito, anche, il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione, con all'o.d.g. gli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione.
2. Per la validità delle sedute, in seconda convocazione, deve essere presente, almeno, un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
3. L'adunanza che segue ad una prima, iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

Capo IV ° - Pubblicità delle sedute

Art.38 - Sedute pubbliche.

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
2. Nell'apposito spazio, riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute .
3. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle sedute, ai fini della sola attività documentale/istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle sedute, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime sedute, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente del Consiglio Comunale, nei casi di inottemperanza, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della Forza pubblica.
4. E' consentita la diffusione diretta in streaming attraverso il sito istituzionale del Comune, delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai Cittadini dell'attività del Consiglio comunale, nel rispetto della normativa in materia di privacy nonché delle misure di tutela emanate dal Garante in materia di pubblicazione sul web di dati della Pubblica Amministrazione .
5. Le operazioni di registrazione di video ed audio, se attive, sono effettuate da personale comunale, all'uopo incaricato.

Art. 39 - Sedute segrete.

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone o sono nominati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento, in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco in qualità di Presidente, invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno 3 (tre) Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula. Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale, da parte del Segretario Comunale, con espressa annotazione dei motivi.
4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, il Segretario Comunale e il personale comunale, incaricato delle operazioni di registrazione delle sedute, vincolati dal segreto d'ufficio. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare la presenza in aula dei componenti della Giunta comunale.

5. Durante le segrete sono vietate le riprese di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 38.

Art. 40 - Sedute aperte.

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo, può indire l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari, come previsto dal secondo comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Città Metropolitane, delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, interessate ai temi da discutere.

3. Durante le sedute aperte, del Consiglio Comunale, non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Qualora tali sedute si concludano con un voto, che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione, dal voto, degli altri presenti.

Capo V° - Disciplina delle sedute

Art. 41 - Compiti e poteri del Sindaco - Presidente.

1. Il Sindaco, con funzioni di Presidente del Consiglio comunale, provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

2. Il Sindaco, con funzioni di Presidente, esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.

Art. 42 - Comportamento dei Consiglieri Comunali.

1. I Consiglieri comunali, nella discussione degli argomenti, hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma questi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali e morali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione e del rispetto civile.

3. Se un Consigliere comunale turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama, formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio comunale, alla fine della seduta. In conseguenza di questo il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

4. Dopo un'ulteriore, formale, richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione, del Consigliere richiamato, dall'aula, per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta finchè il Consigliere non si è allontanato dall'aula.

5. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Nel qual caso può, anche, fare ricorso alla richiesta d'intervento delle Forze dell'Ordine, se presenti.

Art. 43 - Ordine della discussione.

1. I Consiglieri comunali partecipano alle sedute, accomodati nei posti loro assegnati e parlano, dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri comunali ,che intendono intervenire, ne fanno richiesta al Sindaco, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione.

Art. 44 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che assiste alle sedute, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio Comunale.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine, nella parte della sala destinata al pubblico, spettano, discrezionalmente ,al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'intervento delle Forze dell'Ordine, se presenti .

4. Le Forze dell'Ordine non possono entrare nell'aula nella parte riservata ai Consiglieri comunali, se non a richiesta del Sindaco- Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate, a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori e, risultati vani i richiami, può dichiarare la seduta definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Capo VI° - Ordine dei lavori

Art. 45 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.

1. Il Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può ammettere alla seduta, funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni circa gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Possono, altresì, essere ammessi: consulenti, professionisti , dirigenti e amministratori di altri enti per fornire le informazioni tecniche e i chiarimenti utili alla comprensione degli argomenti che sono in discussione.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti posti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, qualora fosse ritenuto

necessario.

Art. 46 - Partecipazione degli Assessori.

1. Gli Assessori che non siano anche Consiglieri Comunali, sono ammessi a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni, potendo intervenire, previa autorizzazione del Presidente, su argomenti in discussione, nel Consiglio Comunale.

Art. 47 - Gli scrutatori.

Il Sindaco, qualora debbano essere effettuate votazioni a scrutinio segreto, ai sensi del presente Regolamento, designa 3 (tre) Consiglieri Comunali incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, tra gli scrutatori. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Sindaco e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio che decide a maggioranza.

Art. 48 – Comunicazioni.

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti, di particolare interesse per la Comunità.

2. Dopo gli interventi del Sindaco, un Consigliere comunale, per ciascun gruppo, può effettuare delle comunicazioni sugli argomenti indicati al precedente comma.

3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Sindaco in 5 (cinque) minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni del Sindaco può intervenire, per associarsi o dissentire un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.

Art. 49 – Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze.

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato alla fine della adunanza, nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno, fatta salva la richiesta dell'interrogante di poter anticipare una sua interrogazione invertendo l'ordine di trattazione rispetto alla precedente. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate, contemporaneamente, nella medesima seduta .

2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio comunale dal presentatore. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione spetta solo ad uno di essi.

3. Alle interrogazioni viene data risposta dal Sindaco o da un Assessore, dallo stesso incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, complessivamente, nel tempo di 20 (venti) minuti di cui 10(dieci) minuti per l'illustrazione e 10 (dieci) minuti per la risposta. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro 10 (dieci) minuti.

4. Per lo svolgimento delle interpellanze si osservano le stesse modalità previste per le interrogazioni nei precedenti commi.
5. Quando i Consiglieri comunali proponenti non richiedono risposta scritta, il Sindaco risponde, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
6. Se i Consiglieri interroganti non richiedono, espressamente, l'iscrizione dell'interrogazione e dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che, per le stesse, è richiesta risposta scritta, da parte del Sindaco.
7. Nelle sedute in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo Statuto, il Bilancio preventivo, il Rendiconto, il Piano di governo del territorio e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni, interpellanze e risposta a comunicazioni del Sindaco.

Art. 50 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. L'esame delle mozioni e degli ordini del giorno viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione, nel quale sono iscritte all'ordine del giorno. Alle mozioni e agli ordini del giorno si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al presente Regolamento.
2. Indipendentemente dal numero di firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari, che viene indicato e per un tempo non superiore a 10 (dieci) minuti .
3. Qualora le mozioni e gli ordini del giorno riguardino questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro, il Sindaco, ottenuta l'approvazione da parte dei Consiglieri comunali proponenti, unifica la discussione degli stessi; ai diversi proponenti è concesso di illustrare la propria posizione, per un massimo cinque minuti, subito dopo che il proponente la mozione abbia illustrato la sua proposta.
4. Se nessuno dei Consiglieri firmatari si trovi presente quando è posta in discussione la mozione o l'ordine del giorno, gli stessi si intendono ritirati, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno deve avvenire nel termine di 2 (due) mesi dalla loro presentazione. Qualora ciò non avvenga è facoltà del Sindaco convocare un'apposita seduta consiliare per la trattazione degli stessi.

Art. 51 - Ordine di trattazione degli argomenti.

1. Dopo la verifica del numero legale, il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno; l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, previa votazione, in forma palese, da parte dell'Organo consiliare.
2. Il Consiglio comunale non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento .
3. Il Sindaco può, nel corso della seduta, fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza, sopravvenuti o dei quali ha avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 52 - Norme per la discussione generale.

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o di un suo delegato, che deve essere contenuta nell'arco di tempo massimo di 30 (trenta) minuti .

2. Terminata la illustrazione dell'argomento, iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Sindaco dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione; dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri comunali alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere comunale può parlare due volte, la prima per non più di 10 (dieci) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque) minuti, solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.
4. I termini di tempo previsti, dal comma precedente, sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al Bilancio preventivo, al Rendiconto, ai Piani urbanistici e loro varianti e per i Regolamenti comunali.
5. Qualora il Consigliere Comunale supera il termine di tempo previsto per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato, due volte, a concludere.
6. Il Sindaco od il relatore replicano, in forma concisa, agli interventi; il Sindaco dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche dei consiglieri, dichiara chiusa la discussione.
7. A nessuno è consentito di interrompere chi parla, tranne che al Sindaco, per i richiami al rispetto del tempo o al tema dell'argomento in discussione.

Art.53 - Presentazione di emendamenti e di ordini del giorno nel corso della discussione.

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, al Sindaco, Presidente del Consiglio comunale, uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Qualora si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Sindaco, anche sentito il Segretario comunale, può decidere di rinviare la trattazione della proposta alla successiva adunanza, come nel caso in cui l'emendamento comporti l'acquisizione, sullo stesso, del parere tecnico del Responsabile del servizio/area.
2. Le modalità per la presentazione di emendamenti al Bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal Regolamento di contabilità.
3. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente il Programma di mandato.
4. Gli emendamenti, alla proposta di deliberazione, sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Sindaco reputi opportuno, raggruppando fra loro tutti gli emendamenti che riguardano lo stesso punto e/o materia .
5. Gli emendamenti presentati, sulle mozioni e sugli ordini del giorno, possono essere posti in discussione e, conseguentemente, messi in votazione solo con il consenso del Consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno.
6. L'illustrazione degli emendamenti o degli ordini del giorno, nel limite di tempo di 5 (cinque) minuti ciascuno, sono ammessi, unicamente, da parte del Consiglieri capogruppo o del Consigliere, dallo stesso incaricato, di intervenire per conto del gruppo e da parte del relatore della proposta e del Sindaco.
7. La votazione degli emendamenti, deve precedere quella del testo della proposta originale;si procede, prima, con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi e aggiuntivi.

Art. 54 - Questione pregiudiziale o sospensiva.

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere Comunale può chiedere che, l'argomento stesso, venga ritirato dall'ordine del giorno ponendo, in tal modo, la questione pregiudiziale.
2. Analogamente, può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulle proposte di cui ai commi 1 e 2, può parlare, oltre al Consigliere proponente - o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – anche un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Sulle questioni pregiudiziali o sospensive decide, il Consiglio comunale, a maggioranza dei presenti.

Art. 55 - Fatto personale.

1. Costituisce "fatto personale", l'essere censurato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri Comunali che lo hanno indotto. Gli interventi sul "fatto personale" non possono durare, nel loro complesso, per più di 5 minuti.

Art. 56 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto.

1. Il Sindaco, dichiara chiusa la discussione quando, su un argomento, non vi sono più Consiglieri Comunali iscritti a parlare.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, dal Sindaco, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 10 (dieci) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione, dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto, anch'essi, di intervenire, precisando la loro posizione, nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di 5 (cinque) minuti .
3. I Consiglieri comunali, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto, e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri Comunali siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 57 - Termine dell'adunanza.

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute può essere stabilita ,periodicamente, dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, udita la Conferenza dei capigruppo.
2. Ogni seduta prosegue fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio comunale non deliberi, di rinviare la prosecuzione della seduta, ad altro giorno, secondo quanto previsto dall'art.32 del presente Regolamento.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti, iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco, dichiara conclusa la seduta del Consiglio Comunale.

TITOLO VI° LE DELIBERAZIONI

Capo I ° - Competenze del Consiglio

Art. 58 - La competenza esclusiva.

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva sulle materie tassativamente indicate nell'art.42 del Testo Unico degli Enti Locali.
2. Il Consiglio comunale ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta, ai sensi dell'art.42, comma 4° del T.U.E.L., entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.

Capo II° - Le deliberazioni

Art.59 - Forma e contenuti.

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del/la Responsabile dell'Area interessata e, qualora comporti aumento di spesa o diminuzione di entrata, del/la Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.
3. Quando non vi sia discussione o non vengano formulati emendamenti o risoluzioni il Consiglio comunale vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato, viene, normalmente, dato per letto, a meno che non vi sia specifica richiesta, al riguardo, da parte di Consiglieri comunali.
4. Ciascuna deliberazione è, successivamente, integrata, come previsto dall'art. 61, con la sintesi della verbalizzazione della discussione e del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta deliberativa.
5. In sede della sintesi di verbalizzazione, possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, perfezionamenti di carattere lessicale, richiamando tutti i contenuti sostanziali.

Art. 60 - Revoca - Modifica – Nullità.

1. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare qualora si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati adottati, al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale, di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'Organo consiliare di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
3. Nei casi in cui gli atti, con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

Capo III° - Le votazioni

Art. 61 - Modalità generali.

1. L'espressione del voto, dei Consiglieri comunali, è effettuata, normalmente, in forma palese e per alzata di mano; ciascun Consigliere comunale vota, restando seduto al proprio posto.
2. Le votazioni, in forma segreta, sono effettuate quando siano prescritte, espressamente, dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri Comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.
4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua, prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi,
 - emendamenti modificativi,
 - emendamenti aggiuntivi,
 - c) i provvedimenti, per i quali sono stati approvati emendamenti, vengono – conclusivamente - votati nel testo definitivo.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito, ad alcuno, di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento, relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 62 - Votazione per appello nominale.

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, o dallo Statuto o, in tal senso, si sia pronunciato il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri Comunali presenti in aula.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello nominale, al quale i Consiglieri Comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco.

Art. 63 - Votazioni segrete.

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento, procede alla nomina di 3 (tre) scrutatori, qualora non siano stati nominati all'inizio della seduta, dei quali 1 (uno) appartiene ai gruppi di minoranza.
2. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede secondo le modalità di seguito indicate:

a) le schede sono predisposte dall'ufficio segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento;
b) ciascun Consigliere comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi, iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

3. Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti comunali stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere comunale è invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5. I Consiglieri Comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco ed al Segretario Comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti; le schede valide, unitamente alle schede contestate o annullate, vengono conservate agli atti nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

7. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco, annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale, unitamente ai nomi dei Consiglieri scrutatori.

Art. 64 - Esito delle votazioni.

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei Consiglieri votanti.

2. I Consiglieri comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere, ulteriormente, oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio Comunale solo in un'adunanza successiva.

Nel verbale viene indicato, esattamente, il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 65 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei votanti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo, dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

Capo IV° – Verbalizzazione delle sedute

Art. 66 - La partecipazione del Segretario comunale.

Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale. Su invito del Sindaco, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai Consiglieri comunali, il Segretario esprime parere consultivo, giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il Consiglio sta esaminando.

Art. 67 – Verbalizzazione.

1. Le deliberazioni di cui all'art. 61 sono l'atto pubblico che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale e contengono, anche, il verbale della discussione dei Consiglieri Comunali su quanto deliberato; la verbalizzazione della discussione è a cura del Segretario Comunale, che può avvalersi, anche, di altro personale da lui designato.

2. I processi verbali relativi a ciascun punto, all'ordine del giorno, sono integralmente registrati su files audio, poi conservati presso l'ufficio protocollo/segreteria del Comune, a disposizione dei consiglieri comunali, e pubblicati sul sito internet del Comune. Gli stessi processi verbali debbono indicare, sinteticamente, i punti principali delle discussioni; la stesura viene operata dal Segretario Comunale, che può avvalersi, anche, di altro personale da lui designato e ciò avviene, prima di ogni altro contenuto, nelle premesse di ciascun atto deliberativo.

3. La singola deliberazione, con il relativo sintetico processo verbale, deve contenere i nomi dei Consiglieri comunali, presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 68 - Deposito - Approvazione.

1. Le deliberazioni, contenenti i verbali della sintetizzata discussione, relative alla seduta precedente, sono depositati presso l'ufficio protocollo/segreteria e messi a disposizione, per la visione, dei Consiglieri Comunali che ne vogliono leggere il contenuto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza nei quali gli stessi vengono portati in approvazione del Consiglio Comunale.

2. All'inizio della seduta, il Sindaco chiede al Consiglio Comunale se vi siano osservazioni sui verbali depositati; se nessuno si pronuncia i verbali sono posti in approvazione, per alzata di mano.

3. Le richieste di rettifica o di integrazione, dei predetti verbali, non di carattere formale, sono presentate per iscritto al Sindaco, prima dell'inizio della seduta; su tale istanza, il Sindaco, dopo averne data lettura, invita a decidere il Consiglio Comunale, con votazione palese.

TITOLO VII°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I° - Applicazione

Art.69 – Interpretazione e applicazione del Regolamento.

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, sulla base dei principi normativi generali vigenti, udito il parere del Segretario Comunale e fatta salva la possibilità di sottoporre la questione al Consiglio Comunale, che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati; quando la questione sollevata non risulti di immediata soluzione ed abbia necessità di approfondimenti, il Sindaco può rinviare la discussione alla successiva seduta dell'Organo Consiliare.

Art. 70 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 27 del 30.05.1997.

INDICE
TITOLO I°
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1. Oggetto del Regolamento	pag. 1.
Art.2. Definizioni	pag. 1.
Art.3. Sede delle sedute	pag. 2.
Art.4. Prima seduta	pag. 2.
Art.5 Presidenza delle sedute	pag. 2.
Art.6. Compiti e Poteri del Sindaco-Presidente del Consiglio comunale	pag. 3.

TITOLO II°
GRUPPI CONSILIARI

Art..7. Composizione	pag. 3.
Art.8. Costituzione	pag. 3.
Art.9. Conferenza dei Capigruppo consiliari	pag. 3.

TITOLO III°
COMMISSIONI CONSILIARI

Art.10. Costituzione e composizione	pag. 4.
Art.11. Presidenza e convocazione delle commissioni permanenti	pag. 5.
Art.12. Funzionamento delle Commissioni permanenti	pag. 5.
Art.13. Funzioni delle Commissioni permanenti	pag. 6.
Art.14. Commissioni temporanee o speciali	pag. 6.
Art.15. Commissione di indagine	pag. 6.

TITOLO IV°
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO -CONSIGLIERI COMUNALI

Art.16. Riserva di legge	pag. 7.
Art.17. Divieto di mandato imperativo	pag. 7.
Art.18. Gettone di presenza e rimborso spese	pag. 8.
Art.19. Obbligo del segreto	pag. 8.
Art.20. Astensione obbligatoria	pag. 8.
Art.21. Diritto di informazione e di accesso agli atti	pag. 8.
Art.22. Diritto di iniziativa	pag. 9.
Art.23. Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze,mozioni,	

ordini del giorno	pag. 9.
Art.24. Interrogazioni – Interpellanze	pag. 10.
Art.25. Ordini del giorno	pag. 10.
Art.26. Mozioni	pag. 10.
Art.27. Mozione d'ordine	pag. 11.
Art.28. Entrata in carica dei Consiglieri Comunali	pag. 11.
Art.29. Dimissioni	pag. 11.
Art.30. Decadenza	pag. 11.

TITOLO V°

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.31. Convocazione del Consiglio	pag. 12.
Art.32. Tempi e modalità di convocazione	pag. 12.
Art.33. Norme di compilazione e iniziativa sulle proposte	pag. 13.
Art.34. Pubblicità della convocazione	pag. 14.
Art.35. Deposito degli atti	pag. 14.
Art.36. Sedute di prima convocazione	pag. 15.
Art.37. Sedute di seconda convocazione	pag. 15.
Art.38. Sedute pubbliche	pag. 16.
Art.39. Sedute segrete	pag. 16.
Art.40. Sedute aperte	pag. 17.
Art.41. Compiti e poteri del Sindaco-Presidente	pag. 17.
Art.42. Comportamento dei Consiglieri comunali	pag. 17.
Art.43. Ordine della discussione	pag. 18.
Art.44. Comportamento del pubblico	pag. 18.
Art.45. Ammissione di funzionari e consulenti in aula	pag. 19.
Art.46. Partecipazione degli Assessori	pag. 19.
Art.47. Gli scrutatori	pag. 19.
Art.48. Comunicazioni	pag. 19.
Art.49. Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze	pag. 19.
Art.50. Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno	pag. 20.
Art.51. Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 20.
Art.52. Norme per la discussione generale	pag. 20.
Art.53. Presentazione di emendamenti e di o.d.g.nel corso della discussione	pag. 21.
Art.54. Questione pregiudiziale o sospensiva	pag. 22.

Art.55. Fatto personale	pag. 22.
Art.56. Chiusura della discussione – Dichiarazioni di voto	pag. 22.
Art.57. Termine dell'adunanza	pag. 22.

TITOLO VI°

Le DELIBERAZIONI

Art.58. La competenza esclusiva	pag. 23.
Art.59. Forma e contenuti	pag. 23.
Art.60. Revoca- Modifica – Nullità.	pag. 23.
Art.61. Modalità generali	pag. 24.
Art.62. Votazione per appello nominale	pag. 24.
Art.63. Votazioni segrete	pag. 25.
Art.64. Esito delle votazioni	pag. 25.
Art.65. Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 26.
Art.66. La partecipazione del Segretario comunale	pag. 26.
Art.67. Verbalizzazione	pag. 26.
Art.68. Deposito – Approvazione	pag. 26.

TITOLO VII°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.69. Interpretazione e applicazione del Regolamento	pag. 27.
Art.70. Entrata in vigore	pag. 27.